

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 1 Finalità e oggetto

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Beneficiari

Articolo 4 Requisiti

Articolo 5 Definizioni

Articolo 6 Procedura e modalità di calcolo per la determinazione dei premi annuali

Articolo 7 Casi particolari

Articolo 8 Tempi e modalità di presentazione della domanda e di assegnazione dei premi

Articolo 9 Esclusioni

Articolo 10 Divieto di cumulo

Articolo 11 Disposizione di rinvio

Articolo 12 Disposizione transitoria

Articolo 13 Entrata in vigore

Articolo 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, che hanno dotato i propri boschi di strumenti di pianificazione forestale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge.

2. L'assegnazione dei premi annuali avviene sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile (PEFC). Si premiano i proprietari che gestiscono attivamente le proprie risorse forestali utilizzando la massa legnosa prevista al taglio anno per anno, riconoscendo un ulteriore vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), agli aderenti al sistema di certificazione della gestione forestale ecosostenibile.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. I premi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 3 Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9/2007, i beneficiari del premio sono i proprietari, enti pubblici o soggetti privati, di boschi situati nel territorio regionale e dotati di piano di gestione forestale (PGF) o piano forestale integrato (PFI) o scheda forestale (SF), fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto.

Articolo 4 Requisiti

1. Ai fini dell'assegnazione dei premi, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano i seguenti requisiti:
 - a) gestiscono la proprietà con il piano di gestione forestale (PGF) o il piano forestale integrato (PFI) o la scheda forestale (SF), ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9/2007;
 - b) hanno effettuato utilizzazioni boschive, previste dagli strumenti di pianificazione, nell'anno precedente a quello di assegnazione del premio.

Articolo 5 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) massa utilizzata: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare precedente a quello di assegnazione del premio, intesa come massa netta espressa in metri cubi; l'entità viene desunta dalle misurazioni effettivamente eseguite ovvero, nel caso di vendite a corpo, applicando ai volumi lordi assegnati i coefficienti di trasformazione previsti dai relativi progetti di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) ovvero, in loro mancanza, dal piano di gestione forestale (PGF) o dal piano forestale integrato (PFI) o dalla scheda forestale (SF), di seguito denominati piano;
 - b) massa prevista al taglio: l'entità della massa legnosa prevista al taglio per l'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, in base al piano;
 - c) massa utilizzata entro le previsioni: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, di entità inferiore o pari a quella prevista al taglio dal piano;
 - d) massa utilizzata in esubero: la differenza tra l'entità della massa legnosa utilizzata e la massa legnosa prevista al taglio; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla lettera e), si distingue tra massa in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dal piano e massa in esubero che supera il 50 per cento della massa prevista dal piano;
 - e) coefficienti di riduzione: coefficienti che penalizzano le utilizzazioni di entità superiore a quelle previste dal piano; essi sono pari a 0,50 per la quota di massa utilizzata in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dal piano e pari a 0,25 per la quota di massa utilizzata che supera il 50 per cento della massa prevista dal piano;
 - f) massa utilizzata in esubero ridotta: massa utilizzata in esubero rispetto a quella prevista dal piano, corretta con i coefficienti di riduzione;
 - g) massa adeguata: massa utilizzata entro le previsioni del piano più eventuale massa utilizzata in esubero ridotta;
 - h) coefficiente premiale PEFC: coefficiente per il quale va moltiplicata la massa adeguata al fine di riconoscere un vantaggio economico ai beneficiari aderenti al sistema di certificazione della gestione forestale ecosostenibile (PEFC); tale coefficiente è pari a 1,25;
 - i) massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio: valore utilizzato per l'assegnazione del premio pari alla massa adeguata, aumentata, nel caso di proprietà certificate PEFC, con il coefficiente premiale PEFC.

Articolo 6 Procedura e modalità di calcolo per la determinazione dei premi annuali

1. Le assegnazioni annuali dei premi sono determinate, per ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra massa utilizzata nell'anno precedente a quello dell'assegnazione e massa prevista al taglio dal piano, secondo la seguente procedura:
 - a) verifica, per ciascun beneficiario, dei dati delle misurazioni del materiale utilizzato nell'anno precedente a quello di assegnazione in rapporto alle previsioni del piano;
 - b) riparto dello stanziamento di bilancio, ai fini dell'assegnazione annuale del premio, tra i singoli beneficiari in proporzione alla massa considerata ai fini dell'assegnazione medesima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
2. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera a), il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia inferiore o pari a uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa utilizzata.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera a), il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia superiore ad uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa prevista al taglio aumentata della massa utilizzata in esubero ridotta con l'applicazione di coefficienti di riduzione secondo quanto segue:

- a) per un esubero di massa utilizzata fino al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,50;
- b) per un esubero di massa utilizzata superiore al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,25.

4. L'importo minimo, al di sotto del quale il premio non è assegnabile, è pari a 1000,00 euro.

Articolo 7 Casi particolari

1. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni non superiori a 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata è riferita all'anno della consegna del lotto o, nel caso di piccoli assegni senza verbale di consegna, all'anno della comunicazione di assegno al taglio.

2. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni superiori ai 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata si considera per metà riferita all'anno della consegna e per metà, più eventuali assegni suppletivi, all'anno di chiusura del lotto.

3. Nel caso in cui il PGF sia scaduto, la massa ammessa al taglio si determina con le seguenti modalità:

- a) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la massa ammessa al taglio è pari alla massa prevista al taglio media annua;
- b) oltre i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la massa ammessa al taglio viene ridotta al 70 per cento della massa prevista al taglio media annua.

Articolo 8 Tempi e modalità di presentazione della domanda e di assegnazione dei premi

1. I proprietari di boschi, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 presentano all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione dei premi contenente i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo. I soggetti che non presentano la domanda entro il termine previsto sono esclusi dall'assegnazione del premio.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante altri eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti.

3. Entro il 30 aprile gli Ispettorati agricoltura e foreste, previa verifica dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1, trasmettono al Servizio competente in materia di gestione forestale le domande ricevute, i dati di massa prevista al taglio e i dati di massa utilizzata per ogni soggetto.

4. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, il Servizio competente in materia di gestione forestale predispose il prospetto riassuntivo generale delle masse considerate ai fini dell'assegnazione del premio e adotta, sulla base del medesimo prospetto, il decreto di riparto dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 6 e, per singolo beneficiario, il decreto di assegnazione del premio.

Articolo 9 Esclusioni

1. I premi di cui al presente regolamento non possono essere concessi ad imprese considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea (2004/C 244/02), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1 ottobre 2004.

Articolo 10 Divieto di cumulo

1. I premi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi per le medesime iniziative previsti da normative comunitarie, statali o regionali.

Articolo 11 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 9/2007.

Articolo 12 Disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, per l'anno 2013 i termini di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono posticipati di due mesi.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE